



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 61 del 04/09/2020

OGGETTO:

Proposta al Consiglio Comunale di "Determinazione Aliquote IMU anno 2020" -

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13:45 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Capparelli Rosaria Amalia	x
Assessore	Porco Michele	x
Assessore	Zupo Vincenzo	x

Presenti: 3

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Capparelli Rosaria Amalia in qualità di Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI:

.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6	1,5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	Esente	Esente
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4	1,5
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.11) del Regolamento Comunale). Art. 13 D.L. 201/2011 come modificato dalla legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016).	7,6	1,5
5	Aree fabbricabili	7,6	1,5
6	Terreni agricoli	Esente	Esente
7	Fabbricati rurali strumentali	Esente	1,5
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Esente	1,5

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione IMU - (Euro In ragione annua	Detrazione TASI Euro In ragione annua
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto	200,00	

passivo (Unità immobiliare cat. A/1, A/8 e A/9)		30,00
---	--	--------------

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO dell'applicazione delle esenzioni stabilite dall'art.177 del DL 34/2020 e dall'art.78 del DL 104/2020;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - ex "legge di stabilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO il DL 18/2020 "Cura Italia" convertito in L. 27 del 24/04/2020,

VISTA la situazione di emergenza sanitaria da COVID19;

VISTO il DL 23/2020 decreto liquidità che ha prorogato la sospensione dei termini procedurali.

PRESO ATTO CHE:

- Con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- Con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

- Con l'art 107, comma 2, del DL 18/2020 - Cura Italia, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato differito al 30 giugno 2020;
- Con la legge di conversione del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato, ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che il versamento per la componente IMU è effettuato in autoliquidazione a favore del Comune mediante modello unificato F24 alle scadenze: Acconto 16.06.2020, Saldo 16.12.2020.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell'11.07.2012 avente ad oggetto: Nomina funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la risoluzione n. 46/E del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto: "Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. F24 EP del tributo per il versamento della componente IMU";

VISTE le risoluzioni del ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF del 17.02.2016, n.2/DF del 22.03.2016, n.3/DF del 25.03.2016 e ss.mm.;

VISTA la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 Prot. 7857 Ns. prot. 4752/03-05-2013 con la quale si riconosce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO:

- del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente
- della correttezza e regolarità delle procedure;
- della correttezza formale nella redazione dell'atto

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE

- 1) La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di proporre al Consiglio Comunale per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della nuova IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e precisamente

.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote	Percentuale
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,10	Per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di	Esente	

	un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7		
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,50	Per mille
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.11) del Regolamento Comunale). Art. 13 D.L. 201/2011 come modificato dalla legge 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016).	9,10	Per mille
5	Aree fabbricabili	9,10	Per mille
6	Terreni agricoli	Esente	
7	Fabbricati categoria "D"	7,70	Per mille
8	Fabbricati rurali strumentali	1,00	Per mille
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1,50	Per mille

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione - (Euro In ragione annua
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Unità immobiliare cat. A/1, A/8 e A/9)	200,00

- 3) Di dare atto che è riservato allo stato il gettito dell'IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento: l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento (la quota pari allo 0,76 per cento va interamente allo Stato) con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite fino allo 0,76 per cento;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- 6) Di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art.134 comma IV, del D.lgs. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento dei contratti e di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - ex "legge di stabilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019

VISTO i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 04/09/2020

F.to

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 04/09/2020

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del **10 SET. 2020**

Prot. n° **2502**

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Prot. n. 2497

La suestesa deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☒ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

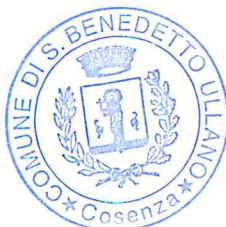
Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Goffredo

Daniela Goffredo